

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

10008/09

8

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 18/02/2009

SENTENZA

N. 620,

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO	PRESIDENTE	
1. Dott. LICARI CARLO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. MASSAPRA UMBERTO	"	N. 004318/2008
3. Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO	"	
4. Dott. PICCIALLI PATRIZIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

- 1) N. IL 03/01/1962
- 2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE N. IL 00/00/0000

avverso ORDINANZA del

CORTE APPELLO di

sentita la relazione fatta dal Consigliere
BLAIOTTA ROCCO MARCO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.



— L. a. P. a. —

Motivi della decisione

La Corte d'appello di Potenza ha respinto la domanda avanzata da [redacted] intesa ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita.

La Corte evidenzia che il richiedente è stato arrestato nella flagranza del reato di furto e che all'udienza di convalida è stata disposta la scarcerazione non essendosi ravvisato pericolo di recidiva. Il giudizio è stato definito con pronuncia irrevocabile ex art. 129 cod. proc. pen. per difetto di querela, non evidenziandosi alcuna delle aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen. La stessa Corte, tuttavia, ritiene che non vi siano le condizioni per l'accoglimento della domanda, potendosi ravvisare colpa grave del richiedente, eziologica in relazione alla disposta privazione di libertà. Tale condotta viene ravvisata nel portare fuori dall'opificio in cui avrebbe dovuto avvenire il montaggio, alcune autoradio ritrovate sull'auto del coimputato.

2. Ricorre per cassazione il richiedente deducendo due motivi.

2.1. Con il primo si lamenta che il caso si colloca nell'ambito della disciplina di cui al secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., in relazione al quale la colpa non rileva affatto, mentre l'unico dato decisivo è che l'arresto non fosse consentito per mancanza di querela; come enunciato dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 109 del 1999.

2.2 Con il secondo motivo si prospetta che la citata disciplina si riferisce anche a casi in cui sia intervenuta pronuncia di condanna (magari per un reato lieve che non consente l'arresto) e dunque è irrazionale desumere elementi di colpa dalla condotta illecita.

Il difensore del ricorrente e l'Avvocatura dello Stato hanno presentato memorie.

3. Il ricorso è fondato. La condivisa giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che, ai sensi dell'art. 314 comma 2, cod. proc. pen., sussiste il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sulla base della illegittimità della custodia cautelare applicata per un reato non perseguibile per difetto della condizione di procedibilità costituita dalla querela; sia che l'improcedibilità fosse rilevabile *ab initio* sia che emerga all'esito del giudizio a seguito di una diversa qualificazione del fatto. Null'altro è richiesto per fondare il diritto all'indennizzo (Sez. IV, 14/2/2007, Rv. 236201; Sez. IV, del 9/4/2008, Rv. 240323; Sez. IV, 4/7/1997, Rv. 208558). D'altra parte, come evidenziato dal ricorrente, anche l'arresto in

[Handwritten signature]

flagranza non legittimo consente la procedura riparatoria, per effetto della pronunzia costituzionale n. 109 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del richiamato art. 314 nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto, nei medesimi limiti, spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di polizia giudiziaria, quando con decisione irrevocabile siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

Né ha pregio l'argomento prospettato dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui l'arresto sarebbe comunque legittimo fino allo spirare del termine per proporre querela. Tale tesi contrasta con la disciplina legale: l'art. 380, comma 3, cod. proc. pen. dispone infatti, che l'arresto viene eseguito solo se la querela viene proposta, anche con dichiarazione orale.


Il provvedimento deve essere conseguentemente annullato con rinvio.

P Q M

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di

Roma 18 febbraio 2009

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)



IL PRESIDENTE
(Aldo RIZZO)

